

Torino, li 3 maggio 2017

Circolare n. 4/2017

Oggetto: Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50

Gentile Cliente,

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile u.s. il Decreto di cui all'oggetto e, come di consueto, ritengo utile sintetizzare qui di seguito le novità più significative in esso contenute.

1) Detrazioni Iva

E' stata ridotta la possibilità di detrarre l'IVA degli acquisti fino al momento di invio del Modello relativo all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione.

Prima del 24 aprile la scadenza era entro il termine per l'invio della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quanto era sorto il diritto.

In pratica d'ora in poi l'Iva delle fatture ricevute, relative ad operazioni del 2017, e di cui si è omessa la registrazione in corso d'anno, potrà essere detratta esclusivamente entro il 30 aprile 2018.

2) Compensazioni crediti

La soglia di euro 15.000,00 oltre la quale era obbligatorio ottenere il visto di conformità preventivo all'utilizzo in compensazione è stato ridotto ad euro 5.000,00.

In pratica per quanto riguarda la compensazione orizzontale, cioè con altri tributi, dei crediti annuali Iva il nuovo limite dovrebbe trovare applicazione dalla presentazione del modello annuale Iva 2018 relativo all'esercizio 2017.

Per i crediti diversi dell'Iva l'obbligo del visto di conformità decorre dal 24 aprile 2017, in quanto utilizzabili prima della presentazione della dichiarazione della quale scaturiranno.

3) Stretta per i modelli F24 con importi a credito per i soggetti titolari di Partita Iva

A far data dal 24 aprile 2017 i titolari di Partita Iva che dovranno presentare un modello F24 nel quale è presente un credito in compensazione (IVA, imposte sui redditi, Irap, ritenute, imposte sostitutive, e crediti d'imposta) ed indipendentemente dal fatto che esso abbia saldo a zero oppure a debito saranno obbligati ad utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline: trasmissione effettuata direttamente dal contribuente previo registrazione sul sito dell'Agenzia; Entratel: trasmissione effettuata per mezzo di intermediari abilitati). I canali "Home Banking" messi a disposizione dagli Istituti di Credito potranno essere utilizzati solamente per il pagamento di modelli F24 in cui sono presenti solo importi a debito.

4) Chiusura contenzioso tributario

E' possibile definire le liti fiscali per le quali la costituzione in giudizio è avvenuta entro il 31 dicembre 2016, qualora gli importi oggetto della controversia siano stati iscritti, anche solo in parte, in Equitalia e siano stati inseriti nella rottamazione.

Il beneficio è costituito dall'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora, mentre si dovranno saldare l'intero ammontare dei maggiori tributi accertati, oggetto del contenzioso, e gli interessi per ritardata iscrizione.

La procedura è un'apposita domanda per ogni contenzioso entro il 30 settembre, pagamento 1° o unica rata (se di importo inferiore ad euro 2.000,00), pari al 40% entro il 30 settembre 2017, 2° rata pari al 40% entro il 30 novembre 2017, 3° rata pari al 20% entro il 30 giugno 2018.

5) Rottamazione cartelle

Il DURC si può ottenere dal momento di presentazione del modello di adesione alla rottamazione e non più solo dopo aver ottenuto l'ammissione alla definizione agevolata.

6) Split Payment

Sono stati inseriti con decorrenza dal 1° luglio 2017 tra i soggetti obbligati i professionisti e tutti i lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d'acconto, in sostanza tutti i soggetti Iva che emettono fattura nei confronti di:

vecchi destinatari: Stato, organi e amministrazioni dello Stato, INPS, Regioni, Provincie e Comuni, ASP, Università e ASL, Camere di Commercio.

nuovi destinatari: Autorità indipendenti e tutti i soggetti in elenco ISTAT del 30/09, INAIL, Società controllate da Ministeri, Regioni, Provincie e Comuni, Enti di Ricerca, Enti per il Diritto allo studio, Società quotate.

Con lo Split Payment l'Iva continuerà ad essere esposta in fattura ma con l'indicazione "Scissione dei pagamenti". Per le fatture elettroniche dovrà essere compilato con "S" lo specifico campo, per le fatture cartacee dovrà essere esposta la dicitura "Scissione dei pagamenti".

7) ACE

L'articolo 7 del D.L. 50/2017 ha variato le modalità applicative dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE), sia per le società di capitali che per gli imprenditori individuali nonché snc e sas in contabilità ordinaria.

Le modifiche avranno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/2016 (ad esempio per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare è il 2017).

La variazione normativa concerne la riduzione del tasso di rendimento nozionale dal 4,75% per l'esercizio 2016 al 2,3% per il 2017 e al 2,7% dal 2018 in poi seguita dalla riduzione della base di calcolo su cui rilevare l'agevolazione degli investimenti di titoli e altri valori mobiliari diverse dalle partecipazioni.

Per le società di capitali si prevede che gli incrementi e decrementi di base siano calcolati come variazione del capitale proprio alla chiusura del quinto esercizio precedente (quindi il 31/12/2012).

Gli acconti IRES 2017 dovranno essere conteggiati considerando l'imposta del 2016 calcolata con l'applicazione della nuova disposizione legislativa.

Per imprese individuali, snc e sas in contabilità ordinaria si prevede per gli esercizi 2017-2019 una progressiva riduzione del beneficio con un allineamento alla regola solo dal 2020.

8) Premi di produttività

La manovra correttiva dei conti pubblici ripropone un incentivo contributivo sui premi di produzione, seppure in misura esigua.

Si tratta, per le imprese, di una riduzione del 20% dell'aliquota contributiva per il calcolo della contribuzione IVS (attualmente circa il 30% della retribuzione lorda), per il lavoratore dell'esenzione totale dalla loro quota (9,19%). A rientrare in questa forma di agevolazione sono tuttavia solamente le somme erogate come premio di risultato o produzione, nel limite di soli euro 800,00 annui.

Per fare un esempio numerico, su un premio di euro 4.000,00 lordi, un'impresa dell'industria con più di 15 dipendenti risparmierebbe euro 160,00 lordi annui per ciascun premio erogato.

Occorre inoltre sottolineare che, mentre per i datori di lavoro la misura produce solamente effetti positivi, riducendo i costi seppur in misura limitata, lo stesso non può dirsi per i dipendenti. Quest'ultimi, infatti, sulle somme oggetto di facilitazione contributiva potranno contare su un accredito pensionistico molto limitato, in quanto la riduzione della contribuzione versata non sarà coperta da contributi figurativi, comportando di fatto una riduzione dell'imponibile pensionistico.

L'agevolazione ha inoltre un raggio di azione limitato, in quanto potranno accedere allo sconto contributivo solamente i contratti stipulati dal 24 aprile 2017, inoltre il premio di produzione dovrà essere stabilito a mezzo di accordi aziendali o territoriali con le RSA/RSU o con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano territoriale.

9) Affitti brevi

Cambiano le regole per chi offre la casa attraverso le agenzie immobiliari e i portali on-line (locazioni di durata non superiore a 30 giorni esclusivamente tra privati).

A questo tipo di affitti si potrà applicare la cedolare secca del 21%. Il proprietario dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate che intende optare per la cedolare.

Le agenzie immobiliari ed i portali (es. Airbnb) che concludono un contratto inferiore a 30 giorni dovranno:

- inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione per ogni nuovo contratto (sanzione da euro 200,00 ad euro 2.000,00) secondo le modalità da emanarsi dall'Agenzia delle Entrate entro il 25 luglio 2017;
- trattenere una ritenuta del 21% sull'importo della locazione e versarla all'Erario, che se il proprietario avrà optato per la cedolare sarà a titolo d'imposta, altrimenti sarà a titolo di acconto ai fini dell'IRPEF dovuta per l'esercizio;
- gli intermediari dovranno inviare ai proprietari una Certificazione Unica annuale con gli importi pagati a titolo d'imposta o di acconto.

10) Marchi d'impresa e patent box

L'articolo 56 del D.L. 50/2017 prevede la estromissione dei marchi d'impresa dal patent box. Per i regimi avviati nel 2015 e nel 2016 la deduzione dal reddito dei marchi sia ad uso diretto che di licenza, continua fino al termine del quinquennio e non oltre il 30/06/2021.

La norma è applicabile al periodo d'imposta susseguente al 31/12/2016 (ad esempio per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare è il 2017).

L'opzione per avvalersi del patent box è esercitabile solo in dichiarazione dei redditi 2017.

Alternativamente al patent box, per i marchi così come per gli altri beni immateriali ad utilizzo diretto, fino al 31/12/2016, l'effettiva detassazione (30% del reddito del marchio per il 2015, 40% per il 2016 e 50% dal 2017) è necessario avvenga con un preventivo accordo con il fisco, il cosiddetto ruling. Le istanze presentate nel 2015 e ad oggi non ancora avviate potranno beneficiare della deduzione relativa al 2015 e 2016 in dichiarazione dei redditi e IRAP se accolte entro il 16/10/2017 o alternativamente recuperata con un modello integrativo a favore.

Se il ruling dovesse slittare oltre la prossima scadenza, anche il 2016 andrà inserito in una dichiarazione integrativa a favore, onde evitare di perdere il beneficio causato dalla riduzione dell'aliquota IRES a partire dal periodo d'imposta successivo al medesimo.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti